



Comune di Bologna

DC/PRO/2020/33

Pg.n. 246809/2020

Repertorio n. DC/2020/68

Data seduta: 22/06/2020

Data inizio vigore: 01/01/2020

NUOVA DELIBERAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMU PER L'ANNUALITA' 2020 E DELLA DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 738 E SS. DELLA LEGGE 160/2019.

INDICE:

- **art.1 aliquote**
- **art.2 detrazione**
- **art.3 entrata in vigore**

Art. 1 – Aliquote

Per l'annualità 2020 sono stabilite ai sensi di legge le seguenti aliquote della IMU (imposta municipale propria) di cui all'art.1 commi 738 e ss. della Legge 160/2019:

ANNO 2020

• **aliquota dello 0,6 per cento** relativamente alle unità immobiliari A/1, A/8 e A/9, e pertinenze ammesse, adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche. L'aliquota si applica anche agli immobili A/1, A/8 e A/9 che sono equiparati all'abitazione principale ai fini dell'imposta municipale propria, ai sensi di quanto disposto dall'art.1 commi 740 e 741 lett.b) e c) della L.160/2019 e dal regolamento IMU del Comune di Bologna¹;

• **aliquota dello 0,76 per cento** relativamente all'abitazione (ed alle pertinenze ammesse) concessa in uso gratuito ai parenti ed affini di 1° grado in linea retta che la utilizzino come abitazione principale, a condizione che il soggetto passivo di imposta non sia titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale sull'immobile destinato a propria abitazione principale e che non goda già della medesima agevolazione relativamente ad un'ulteriore abitazione;

• **aliquota dello 0,76 per cento** relativamente alle unità immobiliari (ed alle pertinenze ammesse) interamente locate - alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori - dal soggetto passivo di imposta a:

a) persone fisiche che le utilizzino come abitazione principale;

b) studenti universitari, non residenti nel Comune, iscritti ad un corso di laurea, ad un diploma universitario o ad una specializzazione post laurea presso l'Università degli Studi di Bologna;

c) lavoratori, non residenti nel Comune di Bologna o in comuni confinanti, che svolgono stabilmente la propria attività lavorativa nel Comune di Bologna o in Comuni confinanti.

La presente aliquota può essere applicata anche nel caso in cui il locatario sia parente di primo grado della persona che utilizza l'immobile come abitazione principale ovvero dello studente o lavoratore fuori sede.”

• **aliquota dello 0,76 per cento** relativamente agli immobili posseduti dagli enti non commerciali di cui all'art.73 comma 1 lett.c del nuovo T.U.I.R. (D.P.R. 22/12/1986 n.917 nel nuovo testo risultante dal D.Lgs.12/12/2003 n.344) e destinati prevalentemente a spettacoli musicali e teatrali;

¹Ai sensi dell'art.1 comma 741 lett.c) della L.160/19 sono equiparati all'abitazione principale IMU i seguenti immobili:

1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Inoltre, in attuazione della facoltà di cui all'art.1 comma 741 lett.c) punto 6) della Legge 160/19, ai sensi del vigente regolamento dell'IMU disciplinata dall'art.1 commi 738 e ss della L.160/19 è altresì equiparata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

- **aliquota dello 0,76 per cento** relativamente alle sale cinematografiche del centro storico e delle monosale della periferia della città di Bologna individuate nell'apposita delibera di attuazione delle politiche fiscali concordate nella convenzione siglata dal Comune di Bologna e l'A.N.E.C. in data 23/09/08 rep.n.206395;
- **aliquota dello 0,76 per cento** relativamente alle unità immobiliari possedute dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997 (interessate dalle disposizioni del Codice del Terzo Settore, D.Lgs.117/17, artt.54, 89, 99, 101, 102, 104) ;
- **aliquota dello 0,76 per cento**, applicabile per tre anni, relativamente agli immobili posseduti e utilizzati direttamente ed esclusivamente dalle micro-piccolo-medio imprese (M.P.M.I.) di cui alla raccomandazione 2003/361/CE - recepita con Decreto del Ministero Attività Produttive del 18/04/05 - che, successivamente alla data di approvazione del regolamento sulle aliquote dell'imposta municipale propria sperimentale, abbiano avuto una crescita dimensionale, dovuta ad operazioni straordinarie societarie tramite fusione o incorporazione, a condizione che le società oggetto della fusione o incorporazione non fossero già di proprietà del medesimo soggetto giuridico;
- **aliquota dello 0,76 per cento** relativamente alle unità immobiliari a destinazione abitativa concesse in uso a parenti di primo grado che, ai sensi dell'art.1 D.Lgs.99/04 e ss.mm., siano coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
- **aliquota dello 0,76 per cento** relativamente alle abitazioni, e pertinenze ammesse, direttamente locate agli enti non commerciali di cui all'art. 73, comma 1, lettera C), del testo unico delle imposte sui redditi, e destinate a progetti finalizzati a dare una risposta ai bisogni abitativi di persone o famiglie senza fissa dimora, a condizione che il canone di locazione sia inferiore o uguale al canone concordato applicabile in caso di locazione dell'immobile alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori;
- **aliquota dello 0,1 per cento** relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9, comma 3bis, del D.L.557/93 convertito con modificazioni dalla L.133/94;
- **aliquota dello 0,25 per cento** relativamente ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- **aliquota (ordinaria) dell'1,06 per cento** relativamente a tutti gli immobili non rientranti nelle sopraelencate fattispecie.

Art. 2 - Detrazione

1. In base all'art.1 comma 749 della L.160/2019 dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 3 - Entrata in vigore

1. Le aliquote e le detrazioni di cui agli articoli 1 e 2 entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.